

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente **VENANZETTI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali» (1008), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2,
7, 8 e *passim*

BONAZZI (PCI) 5, 8, 15

FINOCCHIARO (PSI) 4, 5, 6

GIURA LONGO (PCI) 3, 10, 12

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le*
finanze 8, 13

PINTUS (*Sin. Ind.*) 13, 15

PISTOLESE (MSI-DN) 10

VITALE (PCI) 6, 8

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali» (1008),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, ff. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso ieri, quando avevamo letto i pareri della 1^a e della 5^a Commissione; quest'ultima ha espresso parere favorevole, mentre la 1^a Commissione ha espresso un parere condizionato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il termine

per la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza dell'atto di rinuncia alla proroga della gestione e quello per il conferimento d'ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare non si avvale della proroga, sono fissati, rispettivamente, al 15 novembre 1984 e al 5 dicembre 1984.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

«I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1985».

Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: «Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del relatore e tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo - od eventualmente inserire un articolo aggiuntivo - con il seguente: «La presente legge ha efficacia nell'intero territorio della Repubblica».

Il secondo, aggiungente tre commi all'articolo è stato presentato dal Governo nel testo seguente:

La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti.

Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Vi è poi un emendamento presentato dai senatori Vitale, Giura Longo e Bonazzi, che all'ultimo comma tende ad aggiungere il seguente periodo:

«disponendo altresì, la ripresa della riscossione, secondo le disposizioni vigenti, fino a quando le esattorie non verranno conferite alla società prevista al 2° comma dell'articolo 1 della legge regionale».

GIURA LONGO. Abbiamo presentato questo emendamento perchè la formulazione dell'emendamento del relatore ci sembrava molto generica ed in qualche modo anche non congrua. Vogliamo in questo modo anche tentare di farci carico delle esigenze che la Regione siciliana aveva fatto presente nell'agosto scorso, nel momento in cui aveva ritenuto di dover approvare la legge di fronte alla quale ci siamo trovati.

Il significato del nostro emendamento è quello di sottolineare la necessità di non creare difficoltà alla Regione siciliana neppure per quel

che riguarda la riscossione delle imposte nella fase transitoria che quella Regione sta vivendo nell'attuale momento.

Le notizie che abbiamo, e che mi sembra che il Ministro abbia ieri indirettamente confermato, ci dicono che non è stata data attuazione alla legge regionale, che prevedeva la costituzione di una società che avrebbe dovuto gestire il servizio della riscossione delle imposte. Questa società non è stata costituita, ed i notevoli ritardi sono dovuti alle responsabilità della Giunta regionale che non ne ha assolutamente facilitato la costituzione. Come abbiamo anche sottolineato in una interrogazione di alcune settimane fa, vi è quindi anche il serio rischio che in Sicilia si verifichi un ritardo nella riscossione delle imposte.

Le notizie che noi abbiamo sono per certi versi allarmanti, visto che non sarebbero state poste in riscossione le imposte per i ruoli di novembre. Questo slittamento della riscossione appare piuttosto grave e non possiamo prevedere quando questa società sarà costituita nè quali tempi le occorreranno per vedersi conferite le esattorie.

Per evitare, quindi, questo vuoto nell'organizzazione del servizio di riscossione per la Regione siciliana, noi riteniamo che (e in questo ci pare di accogliere il significato del parere della Commissione affari costituzionali) intanto con l'approvazione di questa proroga a livello nazionale venga estesa la validità di questa norma anche alla Regione siciliana, in attesa - è questo il significato del nostro emendamento - che si costituisca questa società e si possa dare attuazione alla volontà espressa dalla Regione stessa, approvando la legge regionale n. 55 dell'agosto scorso.

Per concludere, la formulazione di questo emendamento obbedisce anche alla necessità di contemperare le esigenze di una legislazione valida su tutto il territorio nazionale alle prerogative di autonomia della Regione siciliana riconosciute tali dallo Statuto regionale in questa materia.

FINOCCHIARO. Devo dirmi decisamente contrario all'emendamento presentato dai colleghi comunisti, perchè in esso c'è una anomalia estremamente curiosa. Già quando esso fu presentato alla Camera il Sottosegretario fece notare che l'emendamento era in contrasto con alcune norme costituzionali e ne chiedeva, indipendentemente dagli elementi di fattibilità, il ritiro. Il ritiro veniva chiesto perchè l'emendamento contrastava con l'intero ordinamento legislativo siciliano, indipendentemente dalle difficoltà a costituire la società, e ad assorbire i 339 dipendenti negli organici regionali, o ad estendere il contratto particolare, applicato a Palermo, a tutto il territorio.

Esistevano quindi ragioni serie e, fatto ancora più curioso, queste ragioni furono fatte proprie dalla Commissione di merito alla Camera. Fu chiesto il parere alla 1^a Commissione permanente ma di questo parere non c'è traccia negli atti parlamentari.

Il parere della 1^a Commissione del Senato dice che non è riconoscibile alla Regione Sicilia una competenza esclusiva in materia di riscossione perchè l'articolo 17 dello Statuto parla solo di «concorrenzialità» dei provvedimenti siciliani rispetto alla legislazione dello Stato. Pertanto, noi abbiamo un'ampia riserva su tale problematica, il cui merito affronteremo nella legge che è in discussione alla Camera (per la riforma del Servizio della riscossione).

Non ci pare, però, che si possa riconoscere, attraverso l'emendamento integrativo proposto dai colleghi comunisti, una competenza che è contestata, quanto meno in linea di principio.

Per queste ragioni mi pronuncio a favore dell'emendamento presentato dal Governo e del comma sostitutivo presentato dal relatore.

BONAZZI. Vorrei prescindere per un momento dal merito della legge siciliana, anche se naturalmente esso ha il suo valore. Desidero richiamare l'attenzione, in modo da giustificare l'emendamento che ora abbiamo presentato, sull'importanza, almeno in astratto, del problema che abbiamo di fronte, sulla base dell'emendamento approvato dalla Camera. Infatti, non c'è dubbio che si tratta di una competenza concorrente e non esclusiva. Non c'è dubbio che con l'approvazione della legislazione definitiva in materia di esattorie che è in corso di elaborazione si dovrà risolvere anche questo problema, cioè se resterà o no in vigore il regime particolare previsto dalla legge siciliana nel quadro del regime generale delle esattorie che riterremo di approvare.

Premesso questo, in sede di proroga per un anno della gestione attuale noi ci chiediamo se è opportuno dare una soluzione, che naturalmente non ipoteca quella che si darà con il regime definitivo, al rapporto tra legislazione nazionale e legislazione siciliana in materia. Ci chiediamo se non sia più giusto e più opportuno rinviare la decisione circa il fatto se le esattorie siciliane debbano basarsi sul regime di legislazione concorrente dato loro dalla Regione o sul quel regime che sceglieremo noi.

Secondo noi l'emendamento approvato dalla Camera ha proprio questo fine: di non adottare oggi una decisione di incompatibilità tra la legislazione concorrente siciliana e quella che verrà prescelta per tutto il territorio nazionale. Questo non vuol dire riconoscere che la legislazione siciliana sarà compatibile con il regime che verrà approvato, ma vuol dire semplicemente rinviare il problema. L'operazione che ci viene proposta con il testo proveniente dalla Camera è un recepimento nella legislazione nazionale, per il periodo di proroga, della normativa siciliana.

FINOCCHIARO. Non è così, perchè voi stessi dite che resta valido il principio della normativa generale, con il vostro attuale emendamento.

BONAZZI. Rispetto alla legislazione concorrente, quella nazionale può ritenere che essa non sia compatibile nel merito, oppure può recepire la soluzione data. Nulla impedisce che la legge nazionale, come si propone con questo testo, non rinunci alla propria competenza perchè una Regione è già intervenuta e ha regolato la materia, ma stabilisca di recepire nella legge nazionale la normativa regionale. Con l'emendamento approvato dalla Camera non si fa altro che dire che in questa fase di proroga può essere applicata la legge siciliana, non perchè - ripeto - questa debba essere la soluzione definitiva, ma perchè così si rinvia la decisione alla soluzione finale.

Ho voluto evidenziare questi aspetti perchè, a prescindere dal merito, stiamo trattando in materia di rapporti che, come sappiamo,

sono sempre stati molto delicati, cioè i rapporti fra la legislazione nazionale e quella delle Regioni a statuto speciale. Se in questa materia possono essere evitati conflitti che non sono necessari e che non mettono in discussione il nostro ordinamento e l'assetto istituzionale, io credo che sia giusto evitarli.

L'ispirazione del nostro emendamento è quella di sottolineare il carattere transitorio del recepimento, che ha durata annuale, e di garantire gli interessi generali introducendo la condizione sospensiva, nella previsione che la legge regionale inizi realmente a funzionare. Dalle notizie che ho si ottiene lo stesso risultato, perchè tutto fa pensare che la società prevista dalla legge regionale non sarà costituita nel prossimo anno e forse non lo sarà più. La nostra è una soluzione attenta anche ai rapporti con le regioni; rimandiamo il problema della compatibilità alla sede propria che è quella della regolazione definitiva delle esattorie, ed intanto troviamo una soluzione che garantisca lo Stato senza aprire un conflitto con la Regione siciliana.

FINOCCHIARO. Mi sembra che ci stiamo arrampicando sugli specchi; l'emendamento approvato alla Camera dei deputati, e che ora costituisce il quarto comma dell'articolo 1, trasferisce alla Regione siciliana la competenza della riscossione. Questa norma non è neppure applicabile anche perchè, oltretutto, non esiste la società.

Se lo sopprimiamo non apriamo un conflitto di costituzionalità, mentre conservandolo lo apriamo. Vi è una contestazione di natura costituzionale - e lo conferma il parere della 1^a Commissione espresso all'unanimità - in base alla quale non si riconosce una competenza esclusiva alla riscossione per la Regione Sicilia.

VITALE. Mi permetterei di aggiungere qualche considerazione a quelle svolte dai colleghi Giura Longo e Bonazzi, per chiarire meglio il senso della nostra proposta.

In questa Commissione e nell'Aula del Senato si è svolto in questi anni un dibattito alquanto pregnante sulla questione delle gestioni esattoriali in Sicilia e su quello più generale della riscossione dei tributi. Alle motivazioni di ordine tecnico-giuridico vorrei aggiungere alcune di ordine politico per piegare meglio il senso della nostra posizione. Non c'è dubbio che l'esigenza di una riforma del sistema di riscossione che combattiamo da anni, ha determinato, soprattutto nella Regione siciliana, una situazione incandescente.

Voglio ricordare che la Sicilia, per tutte le cose che sappiamo e che non voglio ripetere, è un fronte più esposto; voglio solo sottolineare la questione della differenza degli aggi che ha costituito un elemento di grande scandalo e che costituisce una delle questioni centrali di quella che abbiamo definito la questione morale. L'assenza dell'intervento dello Stato in questa direzione ha indotto la classe politica siciliana nel suo complesso (si tratta infatti di una legge votata all'unanimità, dal Parlamento regionale) ad intervenire in questa materia per porre fine ad un lucro ingiustificato per certi personaggi che abbiamo chiamato per nome e cognome prima che fossero inquisiti dalla magistratura, ma che oggi non vale neanche la pena di nominare.

È indubbio che questa situazione ha posto la Regione siciliana - a torto o a ragione - nella necessità di intervenire con un suo provvedimento. Ciò ha aperto dei problemi di conflittualità e di competenza; mi chiedo, e chiedo con molta umiltà ai colleghi della Commissione, se un atteggiamento come quello che vogliamo assumere in questo momento non possa essere interpretato come una smentita di quanto è stato fatto in Sicilia. Rivolgo un attacco preciso ai ritardi della Giunta regionale e all'assessore alle finanze che con un suo decreto avrebbe dovuto costituire questa società rispettando il dettato della stessa legge regionale, ma mi rendo conto che una posizione come quella che la Commissione vuole prendere oggi può essere interpretata come una sconfessione dell'operato dell'Assemblea regionale siciliana.

D'altra parte l'emendamento da noi presentato all'articolo 1 rimanda la soluzione del problema all'approvazione di una legge di riforma che tra l'altro è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento. Mi domando come mai il Governo non abbia manifestato prima i dubbi e le perplessità che in questo dibattito ha manifestato tramite il sottosegretario Lombardi; nessuno avrebbe per esempio impedito al Governo di impugnare per tempo la legge regionale n. 55. Sono preoccupato perchè questo atteggiamento in Sicilia può essere recepito in maniera sbagliata e perchè credo che potrebbe essere visto come un segnale di indebolimento della vigilanza sulla questione morale.

Pur non mettendo in discussione le perplessità espresse, ribadisco che in questa fase il nostro emendamento può risolvere il problema in attesa che entri in vigore una normativa definitiva, evitando di aprire oltre al conflitto giuridico che già esiste, anche la possibilità di un conflitto politico tra lo Stato e la Regione.

Per questi motivi mi sono permesso di aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte dai colleghi Giura Longo e Bonazzi, auspicando che sulla questione si svolga una ulteriore riflessione e che, possibilmente, il nostro emendamento venga accolto.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ho ascoltato le diverse osservazioni e cerco anche di comprenderle, sembrandomi esse più di ordine politico che di ordine giuridico. Però, non riesco a vedere sinceramente come possa funzionare la norma che qui viene proposta, collegandola con l'ultimo comma dell'articolo 1. Infatti, l'articolo 1 ci dice che fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana. Poi diciamo che la ripresa della riscossione viene disposta secondo le norme vigenti: «fino a quando le esattorie non verranno conferite alla società prevista al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale».

Ho compreso benissimo lo sforzo e lo spirito dell'emendamento, ma non riesco a vederne il suo reale funzionamento e penso che una norma del genere creerà tante difficoltà che non si riuscirà a comprendere, alla fine, chi realmente dovrà riscuotere le imposte. Il problema non è tanto di forma quanto di contenuto, perchè da un lato si accetta che fino al 31 dicembre restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana, dall'altro esse vengono limitate fino a quando non verrà costituita la società.

L'altro aspetto che mi sembra importante evidenziare è che, a seguito del parere unanime della 1^a Commissione affari costituzionali, l'eventuale approvazione di questo emendamento imporrebbe la cessazione della sede deliberante, con tutto quanto ciò può comportare.

VITALE. Lei sa che questo può essere fatto anche attraverso altre vie e noi vi abbiamo rinunciato. Vorrei che di questo ce ne fosse dato atto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Naturalmente la Commissione è sovrana e quindi può decidere come meglio crede, però è mio dovere di Presidente fare presente questa situazione. Non a caso infatti questa è stata la mia seconda considerazione e non la prima.

Come sostituto del relatore, quindi, pregherei i colleghi comunisti di ritirarne l'emendamento, avendo essi espresso il tipo di preoccupazione politica che li ha mossi.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto, signor Presidente, devo fornire qualche precisazione circa un atteggiamento generale del Governo che non è di prevenzione nè di presa di posizione pregiudiziale, come abbiamo ripetuto anche alla Commissione affari costituzionali della Camera. La preoccupazione del Governo è assai forte per quello che potrebbe accadere in Sicilia in materia di esazione dei tributi per il 1985 in presenza di due legislazioni concorrenti.

D'altra parte, non mi sembra neanche che si versi in un caso di conflitto reale di posizioni tra la Regione e lo Stato, in quanto i due provvedimenti di cui si sta discutendo sono praticamente autolimitati nel tempo: lo Stato propone la proroga delle gestioni esattoriali di un anno; la Regione ha emanato una sua legge in attesa della riforma del sistema esattoriale e fintanto che questa non entrerà in vigore. C'è, da parte della Regione, una espressa volontà di adeguare la sua normativa alla legislazione statale.

BONAZZI. D'altra parte il Governo non ha impugnato la legge regionale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi lascia proseguire, le dirò anche in che quadro e in che logica il Governo non ha impugnato la legge. Infatti, avendo prorogato le gestioni fino al 31 dicembre 1984 e prevedendo di non volerle ulteriormente prorogate, non ha inteso, impugnando la legge regionale siciliana, dare l'impressione di rivendicare comunque una propria potestà.

Stiamo discutendo su una questione sollevata in Commissione affari costituzionali dal Gruppo comunista. Le due condizioni contenute nel parere della prima Commissione, infatti, sono state proposte dal Gruppo comunista con una formulazione, che va anche oltre il suggerimento del Governo, in quanto la posizione dell'esecutivo era che ci si dovesse limitare ad espungere la disposizione di riferimento alla legislazione regionale introdotta dalla Camera, in modo da rendere la normativa di proroga più corretta costituzionalmente. Infatti, quando si tratta di competenza costituzionale concorrente, quello che non deve avvenire è

che la norma di un ordinamento faccia riferimento ad altra norma di un altro ordinamento, in quanto questo significherebbe riconoscere nell'altro ordinamento una sorta di potestà legislativa esclusiva.

Si è insistito, pertanto, perchè la normativa di proroga si riferisse all'intero territorio nazionale; ciò in base alla considerazione che la potestà legislativa, non certo primaria, della regione siciliana non può essere esercitata in direzione diversa da quella desumibile dalla legge dello Stato.

Mi rendo conto della preoccupazione politica espressa, cioè di non entrare in conflitto con la Regione siciliana. Vorrei dire, però, che questo è desiderato anche dalla stessa Regione siciliana, perchè, come risulta dagli atti preparatori di quella legge - Notiziario dei lavori delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, n. 361 del 4 ottobre 1984 - la Regione auspica: «che una nuova legge che disciplini la materia o una proroga della normativa vigente in campo nazionale faccia salva la legge di riforma che la Regione ha voluto darsi». La Regione, pertanto, riconosce che il fatto di porre in essere delle norme in materia dipende dall'eventualità che il Governo al 31 dicembre 1984 non vi provveda. Tant'è che chiede, affinchè la propria legge possa avere efficacia, che vi sia un esplicito riferimento nella legge dello Stato; il che però significherebbe il riconoscimento di una competenza esclusiva della Regione a legiferare in materia.

Allora qual è il quadro che abbiamo di fronte? Innanzitutto, c'è la preoccupazione circa la possibilità di attuazione tempestiva della legge regionale siciliana la quale, vorrei fra presente al senatore Vitale, non comporta soltanto la emanazione di atti amministrativi, ma anche di una legge regionale ritenuta necessaria, affinchè vengano attribuiti alla costituenda società i 40 miliardi in più che costerà il servizio.

Vi è da parte della Regione un atteggiamento di adeguamento alla futura legislazione statale e, quindi, una normativa regionale che è in attesa della legge di riforma, la quale procede speditamente, in quanto la proposta governativa è stata già licenziata dalla competente Commissione della Camera e il ministro Visentini ha ribadito ieri che si augura che l'approvazione di quella proposta intervenga entro la fine di gennaio del prossimo anno.

La posizione dello Stato è di proroga delle attuali gestioni limitatamente ad un anno, in perfetta coincidenza con il punto di vista della Regione siciliana; la quale, è il caso di ripeterlo, riconosce che, comunque, dovrà adeguare la propria legislazione a quella nazionale.

D'altra parte, la proroga non si applicherebbe a taluni soggetti che in Sicilia sono usciti dal sistema esattoriale da parecchio tempo. Vi è una disposizione, richiesta dalla Commissione affari costituzionali, per estendere alla legislazione esattoriale le disposizioni antimafia, nel senso di determinare l'inefficacia della proroga nei confronti di soggetti che abbiano avuto o abbiano in corso procedimenti per fatti di mafia.

Credo che il quadro costituzionale e politico possa essere garantito per questo anno. Nella complessa valutazione di tutto quello che sta avvenendo, mi permetterei perciò di chiedere al Gruppo proponente di ritirare questo emendamento, anche perchè il problema in discussione è stato ieri affrontato dalla Commissione affari costituzionali e risolto nei termini espressi nel parere trasmessoci.

GIURA LONGO. Noi dobbiamo ribadire la nostra preoccupazione e la volontà di ricercare, per quanto possibile, una mediazione tra le varie esigenze che sono emerse attorno a questa questione. Non riteniamo che ci sia contraddizione tra quanto è stato affermato dalla Commissione affari costituzionali e questo emendamento, proprio in considerazione delle argomentazioni che avevamo precedentemente espresso e che erano state in qualche modo ribadite dal Sottosegretario in rapporto ai ritardi nella costituzione della società.

Per questi motivi riteniamo di insistere per la votazione del nostro emendamento.

PISTOLESE. Signor Presidente, volevo solamente sottolineare che, al di là delle opinioni personali e delle valutazioni politiche che ogni Gruppo esprime in merito alla situazione delle esattorie in Sicilia, noi ci troviamo di fronte ad un parere vincolante della Commissione affari costituzionali. Proprio in relazione a tale parere, il Governo ha dato la propria adesione all'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo. Dal momento che dobbiamo solamente valutare se una normativa di carattere nazionale debba estendersi anche alla regione Sicilia, come competenza primaria dello Stato, non possiamo che accettare la proposta della 1^a Commissione, la proposta del relatore e la proposta avanzata dallo stesso Governo di sopprimere il comma aggiunto dalla Camera dei deputati - che esclude dalla proroga disposta dalla futura legge dello Stato, che stiamo discutendo, le esattorie della Sicilia - in attesa della nuova legge organica di riforma che, a quanto pare, è a buon punto. Avremo poi occasione, in quella sede, di affrontare approfonditamente il problema, che preoccupa tutti perchè è un problema di grande attualità. In questa sede trattandosi semplicemente di una proroga, non si può che prendere atto della volontà, espressa dallo stesso Governo, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il primo, il secondo e il terzo dell'articolo 1 nel testo originario.

Sono approvati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

È approvato.

In seguito a tale deliberazione, l'emendamento presentato dai senatori Vitale, Giura Longo e Bonazzi risulta precluso.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, un altro articolo che recepisce le istanze espresse

nella seconda parte del parere trasmessoci dalla 1^a Commissione. Esso sostituisce l'emendamento del Governo di cui prima ho dato lettura, e che consisteva di tre distinti commi. Esso recita::

Art. 1-bis.

La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti. Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Giura Longo ed altri hanno presentato due emendamenti tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 1 altri due articoli del seguente tenore:

Art. 1-ter.

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 è aggiunto il seguente periodo: «L'aggio sui versamenti diretti non si applica sugli importi eccedenti l'ammontare di lire venti milioni.

Per ogni singola operazione all'esattore compete in ogni caso un aggio non inferiore a lire tremila e non si effettuano, salvo conguaglio a fine anno, versamenti diretti per importi inferiori a cinquemila lire».

Art. 1-quater.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis. - L'integrazione d'aggio prevista negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 compete una sola volta. Nella determinazione dell'integrazione l'esattore deve tener conto di tutte le esattorie gestite.

La domanda prevista nell'articolo precedente deve essere presentata all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione l'esattore ha il domicilio fiscale».

GIURA LONGO. Abbiamo ritenuto opportuno presentare il primo emendamento di cui ora è stata data lettura anche sulla base delle considerazioni da noi svolte lo scorso anno al momento della prima proroga. Dicemmo allora, e ribadiamo oggi, che una proroga secca, che non vada cioè nella direzione di correggere, per quanto possibile, la distorsione dell'attuale sistema, non fa che avvantaggiare ancora di più coloro che, in maniera del tutto ingiustificata, dalla gestione del servizio esattoriale traggono profitti. Per la verità, nel corso di questo anno di proroga, la somma che lo Stato ha dovuto versare agli esattori è ulteriormente cresciuta così come, in qualche modo, noi avevamo previsto. Ci troviamo ora, secondo i documenti di bilancio relativi al 1985, di fronte ad una situazione di questo genere: con la riscossione attraverso i ruoli per il 1985 lo Stato prevede di riscuotere 1.070 miliardi. L'aggio complessivo sui versamenti diretti, iscritto in bilancio preventivo per il 1985, ammonta complessivamente a 1.031 miliardi. Queste sono previsioni del Governo; ciò significa che il 99 per cento, quasi il 100 per cento delle somme che lo Stato prevede di incassare attraverso i ruoli saranno prese dalle esattorie sotto forma di aggio. Questo costituisce una lievitazione degli aggi; se si pensa che per l'anno in corso la somma prevista in bilancio è stata intorno a 800 miliardi, si tratta qui di evitare una lievitazione di altri 200 miliardi che riteniamo, appunto, di dover contenere soprattutto in vista della situazione estremamente grave, dei problemi che lo Stato ha per quello che riguarda il contenimento della spesa pubblica. Dicevo anche ieri che ci sembra giusto chiamare anche la categoria degli esattori a concorrere in questa opera di alleggerimento dei problemi che gravano sul bilancio dello Stato, sulla spesa pubblica.

Poichè mi pare che sia ampiamente dimostrato che gli aggi sui versamenti diretti sono anomali, impropri, nel senso che tali versamenti non impegnano le esattorie in un particolare lavoro, si tratta dunque di pure e semplici rendite, in quanto non fanno altro che incassare e trasmettere poi queste somme allo Stato: non essendoci rischi perchè non c'è il non riscosso come riscosso, non essendoci tutta la parte di oneri relativa alla riscossione coattiva, l'aggio sui versamenti diretti è oggi intollerabile da parte dello Stato data la situazione di bilancio cui accennavo. In questi anni siamo riusciti ad ottenere alcuni risultati per quello che riguarda una riduzione degli aggi sui versamenti diretti; ma questi risultati di contenimento non ci sembrano più sufficienti: ecco perchè riproponiamo, sia pure in una forma leggermente diversa, emendamenti che rispecchiano la nostra posizione già espressa in altre occasioni, quella di sganciare il compenso per versamenti diretti dal meccanismo attuale, che lo collega direttamente all'aggio sui ruoli anche se in maniera ridotta. Praticamente l'aggio si calcolerebbe - in base al nostro emendamento - fino ad un importo massimo dei versamenti pari a venti milioni.

L'altro emendamento ha ugualmente la finalità di ridurre i costi dello Stato per questo servizio, anche se riguarda non l'aggio ma le forme particolari di integrazione di aggio che sono state previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602. L'integrazione di aggio è una forma di ripianamento delle spese per le esattorie che chiudono in perdita e che lo dimostrano, per le esattorie più povere. Il meccanismo

attuale di integrazione di aggio è però tale che possono accedere all'integrazione anche grossi esattori che hanno grandi utili in determinate città ma che gestiscono esattorie in perdita nei piccoli comuni. Mi pare che questa sia un'altra stortura da correggere. Con l'emendamento intendiamo insistere su questo concetto: nella determinazione dell'integrazione di aggio cui ogni esattoria ha diritto devono sommarsi i bilanci di tutte le esattorie gestite, in modo che le piccole perdite nei comuni di periferia possano essere facilmente compensate dagli utili che i grossi esattori hanno nelle grandi città. Da questo punto di vista mi pare che si crei una situazione di maggiore equità, senza danno rilevante per le esattorie che percepiscono utili eccessivi, con una riduzione dei costi che gravano sul bilancio dello Stato.

Mi pare che l'illustrazione di questi emendamenti abbia posto in evidenza le finalità che ci proponiamo e che sono quelle che ho ribadito all'inizio. Si può operare consentendo il regime di proroga ma con modifiche: cercando di eliminare quelle distorsioni che l'esperienza di questo primo anno ha indicato; eliminando cioè i costi eccessivi per lo Stato, per cui la proroga diventa fortemente penalizzante per la finanza pubblica.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ricordo benissimo che anche lo scorso anno il problema fu posto dal partito comunista. Pur riconoscendo che la questione esiste in linea generale, mi chiedo se in occasione di una proroga sia opportuno modificare norme che poi potrebbero rendere difficili i rapporti successivi. Confesso che sarei stato, non dico favorevole, ma praticamente disponibile a prendere in considerazione queste proposte di modifica se il Governo non avesse assolto l'impegno di presentare in tempo utile il disegno di legge di riforma del sistema, e ci fosse stato solo - da parte del Governo - un nuovo annuncio di volontà di presentare un provvedimento di riforma. Il disegno di legge è stato invece non solo presentato ma anche approvato dalla Commissione finanze della Camera; si può presumere ragionevolmente che nel mese di gennaio anche questo ramo del Parlamento arriverà all'approvazione del provvedimento. Non mi sembra opportuno introdurre modifiche in un disegno di legge che prevede una semplice proroga, proprio per i problemi che, a mio giudizio, si creerebbero nella gestione delle esattorie e quindi nella riscossione dei tributi. Per cui se i colleghi comunisti insistono per la votazione, mi dichiaro contrario ai loro due emendamenti.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Già ieri il Ministro delle finanze nel suo intervento ha anticipato il parere contrario del Governo ai due emendamenti, dato che si tratta di questioni trattate con la futura legge di delega, e, quindi, il lavoro del legislatore deve essere coordinato con il complesso delle disposizioni della riforma. Mi associo pertanto al parere del Presidente relatore.

PINTUS. Voterò a favore di entrambi gli emendamenti, ricordando quanto è venuta a costare allo Stato, per i minori aggi percepiti, la gestione esattoriale (a carico del capitolo 4666). Nel 1979 11 miliardi; nel 1980 10 miliardi; nel 1981 15 miliardi; nel 1982 23 miliardi. Tutti gli

anni assistiamo ad un aumento dell'ordine di circa il 50 per cento. A carico del capitolo 4667 nel 1979 vi è stato un aggravio di 490 miliardi che è diventato di 576 miliardi nel 1981 e di 1.210 miliardi nel 1982.

Mi preme sottolineare che, indipendentemente dai programmi di attuazione della riforma esattoriale, ci troviamo nella impossibilità di stabilire in che misura le integrazioni di aggio finiscono col premiare gli effettivi stati di bisogno di esattorie povere ed in che misura ciò non incida su posizioni di comodo e di rendita parassitaria.

Di fatto, il perverso meccanismo che venne innestato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1977, n. 954, viene ripetuto anche questa volta. Dal 1978 in poi gli aumenti effettuati sulle riscossioni degli esattori hanno subito un incremento effettivo rispetto alla media annuale del triennio 1974-1976, dell'ordine del 93 per cento nel 1978, del 142 per cento nel 1979, del 203 per cento nel 1980, del 238 per cento nel 1981, del 213 per cento nel 1982. Non sappiamo quanto ciò sia costato; lo abbiamo chiesto l'anno scorso e non abbiamo avuto risposta. Lo chiediamo nuovamente quest'anno ed ovviamente non possiamo avere risposta, per cui il rimedio non può che essere quello di tagliare una buona volta questo ramo dell'Amministrazione che si dimostra ancora una volta in perdita e passivo per l'interesse della collettività.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-ter proposto dal senatore Giura Longo e da altri senatori, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

Metto ora ai voti il secondo articolo aggiuntivo, relativo all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, proposto dal senatore Giura Longo e da altri senatori, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1-bis, un altro articolo del seguente tenore:

Art. 1-ter.

La presente legge ha efficacia nell'intero territorio della Repubblica.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. Annuncio il voto contrario del Gruppo comunista.

PINTUS. Dichiaro il voto contrario a nome del Gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO